06757-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO - Presidente -
DOMENICO FIORDALISI
MICHELE BIANCHI
ROBERTO BINENTI - Relatore -
FRANCESCO ALIFFI

Sent. n. sez. 3359/2020
CC - 09/12/2020
R.G.N. 20592/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birrittieri, per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, decidendo sull'incidente di esecuzione proposto sia dal Procuratore generale presso la stessa Corte, sia dal difensore di (omissis), ai fini delle determinazioni sui cumuli "parziali" formati in relazione all'esecuzione di pene concorrenti, individuava, nel periodo compreso "tra il 1980 ed il 2000", il *tempus commissi delicti* delle condotte di estorsione giudicate con sentenza irrevocabile il 7 luglio 2009 (capo b), per le quali il predetto aveva riportato condanna.

2. Propone ricorso per cassazione (omissis), tramite il difensore, lamentando vizi della motivazione, sul rilievo che la decisione assunta non ha considerato le deduzioni che avevano rappresentato come dallo stesso esame dell'imputazione avente ad oggetto la fattispecie di estorsione di cui sopra potesse emergere che la condotta attribuita al ricorrente, nell'ambito di tutte quelle contestate a diversi concorrenti in periodi non sovrapponibili, si fosse fermata al 1992, quando (omissis) aveva operato come esattore del denaro che la vittima era costretta a erogare con cadenze riferite alle festività natalizie.

La decisione, non attenendosi agli obblighi di accertamento rimessi al giudice dell'esecuzione attraverso l'esame della motivazione in sede di cognizione, da un lato ha fatto riferimento a indicazioni temporali del tutto imprecise concernenti l'intero capo di imputazione, dall'altro si è fondata su mere congetture, prive di qualsiasi aggancio con le risultanze processuali, circa la destinazione a (omissis) dei proventi illeciti delle condotte successive al 1992.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive. Tali finalità possono richiedere, come nel caso di specie, l'esatta individuazione della data del commesso reato. A tal riguardo, dunque, risulta ineludibile l'analisi di cui sopra, laddove il contenuto della capo di imputazione, in relazione al quale è stata pronunziata l'affermazione della responsabilità, non possa risultare risolutivo (Sez. 1, n. 30609 *del* 15/04/2014, Rv. 261087). Tanto può verificarsi in ragione di indicazioni mancanti, o generiche o in sé equivoche, avendo presente nel caso di imputazione a titolo di concorso

la sola epoca in cui viene fatta ricadere la partecipazione al reato del condannato di cui trattasi. All'esito di tale percorso permanendo il dubbio la decisione da assumere è quella *favor rei*.

3. La Corte di appello di Napoli non si è attenuta a questi principi, poiché, omettendo l'attento confronto con il capo d'imputazione e ove necessario con il contenuto della motivazione della sentenza, così come richiesto dalle specifiche prospettazioni difensive, ha sciolto il nodo dell'individuazione della data del commesso reato facendo genericamente riferimento a posizioni mantenute nel tempo dal ricorrente all'interno del contesto associativo in cui si collocano i fatti.

Tale approdo motivazionale, peraltro, si pone in contrasto con l'insegnamento di legittimità secondo il quale, in materia di reati per finalità associative, il ruolo di partecipe e persino di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa (fra le altre, *Sez.* 1, n. 24919 del 23/04/2014, Rv. 262305).

4. In ragione delle sopradescritte mancanze motivazionali, il provvedimento impugnato non si sottrae alle doglianze mosse nel ricorso e, pertanto, deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 9 dicembre 2020.

Il Consigliere estensore
Roberto Binenti

Il Presidente
Angela Tardio

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
22 FEB 2021
IL CANCELLIERE
Stefania FAIELLA